



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA VALLE D'AOSTA ODV

TRA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettore pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Senato accademico n. 62, del 19 settembre 2025

E

La Associazione Italiana Contro l'Epilessia Valle d'Aosta ODV, rappresentata dal Presidente Manuele Amateis, domiciliato per la carica presso la sede in Aosta, via Adamello n. 18, a ciò autorizzato dalla nota del 03/1/2025 del Presidente nazionale di AICE e conseguente Atto di costituzione di AICE Valle d'Aosta ODV del 2/2/2025, registrato il 3/2/2025 con classificazione 03.03.03 – Atto privato (prot. n. 0004794 del 3/2/2025);

qui di seguito chiamati anche Università e AICE Valle d'Aosta ODV, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

PREMESSO CHE

- AICE Valle d'Aosta ODV persegue, tra l'altro, il proficuo scambio di esperienze associative e l'intraprendere iniziative nell'interesse delle Persone con Epilessia;
- AICE Valle d'Aosta ODV, in particolare, in base ai principi enunciati nel verbale di consiglio direttivo n. 3/2025 in data 24/7/2025, al fine di fare rete ritiene importante dare vita ad intese collaborative e di reciproco sostegno con altre realtà del territorio, prevedendo la sottoscrizione di protocolli che instaurino forme di collaborazione per una migliore e più efficace azione ed incidenza a livello locale, nonché riconoscano l'importanza di valorizzare nel suo insieme il sistema delle relazioni tra le diverse componenti impegnate nella diffusione della cultura dell'inclusione e nella tutela dei diritti delle persone con patologie, nel rispetto dei valori e principi costituzionali;

- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente Convenzione sono da considerarsi parti integranti e sostanziali della stessa.

Articolo 2 – Finalità

1. Le Parti si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifiche iniziative su tematiche di comune interesse.

Articolo 3 – Oggetto

1. Le Parti concordano di collaborare, in particolar modo, nella realizzazione di iniziative riguardanti:
 - a) la progettazione, l'attivazione e la conduzione, anche mediante la creazione di reti, di iniziative e progetti;
 - b) lo scambio di informazioni e dati su materie di reciproco interesse;
 - c) la progettazione e l'erogazione di iniziative formative;
 - d) l'organizzazione congiunta di attività di approfondimento scientifico e di promozione culturale (conferenze, convegni, seminari, giornate di studio) su tematiche di interesse comune.

Articolo 4 – Modalità attuative

1. Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni, senza alcun onere a carico dell'Università.

Articolo 5 – Responsabili

1. L'attuazione delle azioni previste dalla presente Convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
2. In particolare, i Responsabili:
 - curano le comunicazioni ufficiali;
 - concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
 - assicurano la continuità delle attività poste in essere.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

Articolo 6 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data della sottoscrizione a cura di entrambe le Parti.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti anche mediante scambio di note fra le Parti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
2. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rp@univda.it.
3. Il responsabile della protezione dei dati per AICE Valle d'Aosta ODV è contattabile al seguente indirizzo PEC: aicevda@pec.libero.it.

Articolo 8 - Tutela dell'immagine

1. Le Parti condividono l'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale le notizie relative ad eventuali iniziative comuni, fatti salvi i diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Articolo 9 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10 – Registrazione e spese di bollo

1. Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Aosta, il 06 OTT. 2025

IL PRESIDENTE

DI AICE VALLE D'AOSTA ODV

Manuele Amateis



LA RETTRICE

DELL'UNIVERSITÀ

Manuela Ceretta

